

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22****OGGETTO:****PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore venti e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari e con possibilità di utilizzo dello strumento della videoconferenza, le cui linee guida sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16.03.2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco	Sì
2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco	Sì
3. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere	Sì
4. BOZZER GIULIA - Consigliere	Sì – on line
5. BARONE AURELIA ANNA - Consigliere	Sì
6. MONTI VITTORIO - Consigliere	Sì
7. FUMAGALLI MICHELE - Consigliere	Sì
8. GODI GIUSEPPE - Consigliere	No
9. BEDONI ELISABETTA - Consigliere	Sì
10. CERESA DIEGO - Consigliere	Sì
11. ARTABANO LUISELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Roberto GILARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la BRAMBILLA NOEMI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

Dato atto che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, *«limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»*;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, qui di seguito riepilogata:

- a) il/i soggetto/i gestore/i predispone/predispongono annualmente il Piano Economico Finanziario e lo trasmette/trasmettono all'Ente Territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente effettua la procedura di validazione – direttamente o rivolgendosi ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del Pef ed i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente;

Dato atto che Spetta all'Ente Territorialmente Competente la determinazione dei coefficienti necessari alla determinazione finale del PEF, e più in dettaglio:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);
- il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;
- l'ulteriore parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;
- l'eventuale componente di gradualità $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$;
- il numero di rate (r) nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ_3);

- i costi operativi incentivanti ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale (COITVexp COITF, exp);

Richiamato l'art. 3-bis, comma 1-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*;

Tenuto conto che, in base alle definizioni di cui all'art. 1 Allegato 1 Deliberazione Arera n. 443/2019 l'Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, mentre per soggetto gestore si intende quello che eroga i singoli servizi che compongono il ciclo integrato dei rifiuti;

Richiamata altresì la Delibera Arera 03 marzo 2020 57/2020/R/rif ad oggetto *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”* ed in particolare l'art. 1 *“Semplificazioni procedurali”*;

Considerato che:

- nelle more dell'attuazione della L.R. Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 e della L.R. Piemonte 10 gennaio 2018 n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, il Comune di Ameno (NO) assicura l'organizzazione in forma associata dei servizi di gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, attraverso il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, consorzio di bacino costituito ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. a cui il Comune aderisce;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2 del proprio statuto, il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni;
- il Consorzio è perciò titolare dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- i servizi di raccolta differenziata, spazzamento strade e presidio ecologico del territorio per il Comune di Ameno e per gli altri 19 Comuni limitrofi del Cusio e del Vergante sono stati affidati in appalto con gara europea all'ATI Coop. Sociale Risorse - Econord Spa - Il Sogno Società Coop. Sociale Onlus, a differenza degli altri 31 Comuni del Consorzio nei quali il servizio è stato affidato in-house direttamente alla ditta di proprietà dell'ente;

Dato atto che il Comune di Ameno si configura quale uno dei gestori del ciclo integrato dei rifiuti in quanto titolare dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

Vista la nota acquisita al prot. N. 3085 del 05/06/2021 con la quale l'ATI Cooperativa Sociale Risorse ha inviato i seguenti documenti del Piano Economico Finanziario 2021 predisposti secondo le indicazioni ARERA Delibera 443/2109/R/rif e s.m.i., con invito a completare la Relazione con valutazione da parte del Comune da inserire al paragrafo 7 della medesima e a provvedere alla comunicazione alla suddetta Autorità come previsto dall'art. 6 della citata Delibera:

- PEF grezzo Comune
- PEF grezzo Gestore
- PEF finale
- dichiarazione di veridicità
- relazione di accompagnamento PEF 2021
- bilancio 2017
- bilancio 2019
- dettaglio ammortamenti 2017
- dettaglio ammortamenti 2019
- libro cespiti 2019;

Vista la nota acquisita al prot. N. 3086 del 04/06/2021 con la quale il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, facendo seguito alla comunicazione della Cooperativa Sociale Risorse, ha inviato la seguente proposta integrativa:

- dichiarazione di veridicità
- conto consuntivo 2017
- conto consuntivo 2019
- proposta paragrafo 7 relazione di accompagnamento PEF 2021 (Valutazioni dell'Ente territorialmente competente);

Vista la nota 13.140.PAR/15-2019°, trasmessa per opportuna conoscenza dal Comune di Orta San Giulio e acquisita al Prot n. 6291 del 15/12/2020, con la quale la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Servizi Ambientali, ha specificato che:

- con legge 10 gennaio 2018, n. 1, la Regione Piemonte ha provveduto alla riorganizzazione della "governance" in materia di gestione dei rifiuti, prevedendo 9 ambiti territoriali ottimali, uno di estensione comunale (Città di Torino) e otto corrispondenti ai territori provinciali e della Città metropolitana di Torino (articolo 7);
- con riferimento alle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'articolo 9 della citata legge regionale 1- 2018 ha previsto che siano svolte attraverso consorzi di area vasta costituiti dai corrispondenti comuni;
- nelle more della completa attuazione della riforma del sistema di "governance" regionale in materia di rifiuti, resta in vigore l'art. 3 della legge regionale 7 del 24 maggio 2012, come sostituito dall'art. 27 della legge regionale 1/2018, che stabilisce che al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sino alla costituzione della conferenza d'ambito e la riorganizzazione dei consorzi di area vasta, ritenendo pertanto che «l'Ente territorialmente competente di cui alla Deliberazione Arera 443/2019 possa essere individuato nel Consorzio di Bacino costituito ed operante in base alle norme individuate nel punto precedente»;

Dato atto che la suddetta nota risulta contestualmente trasmessa a mezzo PEC anche al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese;

Vista la nota, trasmessa per opportuna conoscenza dal Comune di Orta San Giulio e acquisita al Prot n. 6291 del 15/12/2020, con la quale il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, a riscontro della nota di Regione Piemonte, evidenzia che:

- *“i gestori [...] hanno già recepito ed elaborato i dati del Consorzio e dei Comuni, ed hanno predisposto PEF aggregati per ciascun Comune, pronti per la validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente; i PEF 2020 sono stati inviati ai Comuni in modo che potessero procedere alla validazione come Enti Territorialmente Competenti;*
- *“nella attuale situazione normativa, operativa e dei rapporti tra gli Enti riteniamo che, per la situazione in essere nel nostro Consorzio, il singolo Comune debba operare quale Ente Territorialmente Competente, validando il PEF e trasmettendolo ad ARERA”;*

- *“Essendo il 2020 il primo anno di applicazione del MTR ARERA, i Gestori hanno predisposto i PEF ed hanno proposto nei PEF una taratura di questi parametri in coerenza con la situazione di servizi in essere ed in modo che, per la tranquillità dei Comuni, il PEF 2020 sia in continuità con i PEF degli anni precedenti. I Comuni possono decidere altrimenti: infatti le scelte di taratura non sono scelte scontate ed i Comuni non possono lasciare a terzi la decisione dell'importo del PEF TARI da ripartire ai cittadini. La scelta deve essere consapevole e deve essere operata dal singolo Comune, per il proprio PEF, in quanto Ente Territorialmente Competente”;*

Vista l'ulteriore nota 13.140.50/LLR/3/2_2021A/2 prot. 20375 del 22.02.21 della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Servizi Ambientali, trasmessa ai Presidenti e Direttori dei Consorzi di gestione rifiuti, della quale si riporta un estratto:

«La legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4 recante “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)”, ha previsto che la funzione di Ente Territorialmente Competente, come individuato dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sia svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta (nuovo comma 5 bis, art. 10, della legge 1/2018).

All'articolo 9, comma 2, della richiamata legge 1/2018, viene quindi adeguata la disposizione in materia di piani finanziari, prevedendo che i consorzi di area vasta forniscano il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, individuata quale ente territorialmente competente di cui al punto precedente, nella procedura di validazione del piano economico finanziario.

Per l'attuazione di tali modifiche, la legge prevede che con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, siano definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della suddetta procedura di validazione del piano economico finanziario.

La legge regionale 4/2021 provvede inoltre ad aggiornare i termini del periodo transitorio, prevedendo per i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 la scadenza del 30 giugno 2021 per l'adozione dello statuto e per l'adeguamento della convenzione alle novellate disposizioni, mentre viene differito al 30 settembre 2021 il termine entro il quale i i consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.

...

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, verificato che alla data di scadenza per l'approvazione dei piani economici finanziari stabilita per l'anno 2021 la conferenza d'ambito di cui alla l.r. 1/2018 non sarà ancora costituita, nelle more della completa attuazione della suddetta riforma del sistema di “governance” regionale in materia di rifiuti continuano ad applicarsi le norme vigenti, ritenendo confermate per l'anno 2021 le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla Deliberazione Arera 443/2019 in capo ai Consorzi di area vasta per gli enti già adeguati e ai Consorzi di Bacino di cui alla l.r. 24/2002;»

Tenuto conto pertanto che, sulla base di quanto comunicato dalla Regione Piemonte, nel territorio in cui opera il Comune di Ameno è presente e operante il Consorzio obbligatorio di bacino denominato Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese - p.iva 01594890038 - il quale svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Atteso altresì che nella Relazione di accompagnamento PEF 2021 trasmessa al Comune da parte del gestore, al punto 3.2.1 espressamente si evidenzia che:

- *“Il modello di governance adottato nella Regione Piemonte prevede per il servizio integrato di igiene urbana la presenza dei Consorzi obbligatori di Bacino ex LR 24/2002. Essi si configurano come EGATO nelle more della costituzione dei Consorzi di Area Vasta (LR 1/2018) che in prima attuazione vanno a coincidere con i Consorzi di Bacino preesistenti.”;*

- *“Nel caso specifico il Consorzio di Bacino Medio Novarese è stazione appaltante del servizio di gestione dei rifiuti per conto di Comuni consorziati e si occupa del riaddebito ai Comuni dei costi dei servizi erogati. Per questi aspetti operativi il Consorzio di fatto si sovrappone ai Comuni: per tale motivo si è proceduto ad incorporare la parte di entrate tariffarie del Consorzio all'interno del piano finanziario del Comune.”;*

Rilevato che l'Ente Territorialmente Competente come sopra individuato ha trasmesso a questo Comune il piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2021 privo di validazione;

Vista la nota prot. N. 1320 del 10/06/2021 acquisita al prot. n. 3196 del 10/06/2021 con la quale il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ha comunicato quanto segue:

«In merito alla prossima approvazione dei PEF 2021, in seguito a ulteriori approfondimenti effettuati, confermiamo che il nostro Consorzio non può identificarsi come Ente Territorialmente Competente ai sensi della normativa ARERA.

Questo anche per motivi di rispetto dei principi di terzietà del soggetto validatore del PEF invocato dalle delibere di ARERA, in considerazione della peculiare situazione in cui opera in nostro Consorzio, come peraltro già comunicato ad ARERA.»;

Considerato che la validazione consiste nel verificare la veridicità del PEF e la sua conformità rispetto alla regolazione, vale a dire che i dati di origine contabile presenti nel PEF provengano effettivamente da fonti contabili obbligatorie (principio di effettività) e siano stati effettivamente determinati nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolazione – con particolare riferimento ai principi di pertinenza, ricorrenza ed ammissibilità- e quindi siano completi, coerenti e congrui; le verifiche necessarie alla validazione dovrebbero essere condotte secondo principi di significatività e materialità, devono avere adeguata estensione e appropriato livello di approfondimento ed essere determinati in funzione degli aspetti dimensionali del PEF da validare;

Considerato in particolare che, si individuano a titolo non esaustivo le seguenti verifiche sostanziali previste dalla validazione:

- effettiva esclusione, come definito dalla regolazione, dei costi presenti nelle fonti contabili che non sono attinenti al servizio rifiuti o che non sono ammissibili al riconoscimento tariffario per natura o destinazione;
- verifica del calcolo dei costi d'uso del capitale, ossia del fatto tali costi siano determinati applicando il metodo del costo storico rivalutato con le specificità stabilite dal MTR e dalla regolazione;
- verifica del corretto trattamento di eventuali ricavi diversi da quelli relativi al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito dell'affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;
- verifica del corretto calcolo delle componenti a conguaglio;
- valutazione della valutata la coerenza dei driver utilizzati per il riparto di poste relative alla gestione sovracomunale;

Vista la nota acquisita al prot. N. 3480 del 21/06/2021 con la quale l'ATI Cooperativa Sociale Risorse ha comunicato l'ulteriore rettifica del Piano Economico Finanziario 2021 a seguito adozione di correttivi alla ripartizione dei costi fissi e variabili evidenziando che “molte tipologie di costi, per la stessa natura del tipo di servizio, sono trasversali su più tipologie di servizio”, trasmettendo la seguente documentazione:

- PEF grezzo Comune
- PEF grezzo Gestore
- PEF finale
- relazione di accompagnamento PEF 2021;

Ritenuto in ogni caso di procedere alla presa d'atto del suddetto Piano Finanziario predisposto dal gestore, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, il quale espone un costo complessivo di 170.264,80.-, suddiviso tra costi fissi e costi variabili,

al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Considerato che secondo quanto previsto dal punto 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2020 dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente, come di seguito determinate:

contributo MIUR	€ 171,86
entrate rimborso spese servizi extradotazione RSU	€ 2.321,88

per un totale complessivo pari a € 167.771,16.-;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

per quanto l'Ente Territorialmente competente non abbia ottemperato a quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 in relazione alla procedura di validazione, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario trasmesso dall'Ente Territorialmente Competente per quanto NON VALIDATO, con i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, tenuto conto che la procedura di validazione non può essere eseguita in surroga dal Comune per le motivazioni in premessa enunciate, per di più privo di specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotata di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale;

Il Consigliere Bedoni suggerisce di organizzare degli incontri con la popolazione per informarla di quali sono le procedure corrette per la raccolta differenziata o, in alternativa, informare la popolazione con una lettera contestuale all'invio dell'avviso di pagamento della tassa rifiuti;

Il Consigliere Bedoni suggerisce, inoltre, di spiegare alla popolazione che l'importo da ripartire tra tutti i contribuenti corrisponde all'importo che il Comune è chiamato a versare per la gestione del servizio;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, al quale compete anche il Servizio Igiene Urbana, e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 10	n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, per quanto NON VALIDATO dall'Ente Territorialmente competente e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che i costi complessivi, al netto delle riduzioni di cui punto 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2020, risultano pari a € 167.771,16.-;
4. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, devono essere trasmesse dall'Ente Territorialmente competente, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : dott.ssa Anita CARETTI

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Il Segretario Comunale

F.to : dott. Roberto GILARDONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 487 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23.07.2021, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

, lì 23.07.2021

Il Segretario Comunale

F.to: dott. Roberto GILARDONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale

F.to: dott. Roberto GILARDONE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Roberto GILARDONE